Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 20 settembre 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 •
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 248 DEL 20 SETTEMBRE 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Bozzalla & Lesna S. P., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 agosto 1963. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) Impresa già della Società Romana di Elettricità:** Obbligazioni sorteggiate il 2 settembre 1963. — **Società Immobiliare Cavalleggeri, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 settembre 1963. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Impresa già della « Società Elettrica Selt-Valdarno »:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1963. — **Società Telefonica Tirrena « TETI », per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1963. — **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1963. — **F.N.E.T. - Fabbrica Nazionale Estratti Tannici, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Saccarifera Lombarda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 settembre 1963. — **« La Centrale » Finanziaria Generale S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 settembre 1963. — **« Ozo » Società italiana per azioni, in Milano:** Ammortamento di obbligazioni « Ozo è Potenza » 6,50 % - 1958-1974. **« Ozo » Società italiana per azioni, in Milano:** Ammortamento di obbligazioni « Ozo è Potenza » 6,50 % - novembre 1958. — **« Ozo » Società italiana per azioni, in Milano:** Ammortamento di obbligazioni « Ozo è Potenza » 6,50 % - novembre 1958. — **« Ozo » Società italiana per azioni, in Milano:** Annullamento di obbligazioni « Ozo è Potenza » 6,50 % - 1958-1974 — **Industrie Chimiche Italiane del Petrolio - I.C.I.P., società per azioni, in Milano:** Comunicazioni ai portatori di obbligazioni « I.C.I.P. 6.50 % - 1958 ». — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1963. — **Paolo Morassutti, società per azioni, in Padova:** Rettifica. — **« Terni » - Società per l'Industria e l'Elettricità, società per azioni, in Roma:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. **2103**.

Revisione della pianta organica dell'Istituto d'arte di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente lo ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1928, n. 3060, con il quale è stata approvata la pianta organica dell'Istituto d'arte di Modena;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la pianta organica dell'Istituto stesso alle attuali esigenze dello insegnamento;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1962 la pianta organica dell'Istituto d'arte di Modena, allegata al regio decreto 9 dicembre 1928, n. 3060, è sostituita da quella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La maggiore spesa di L. 22.600.000, graverà sul capitolo 242-*bis* del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 35. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Modena

Sezioni Disegno di architettura; Decorazione pittorica; Arte della ceramica

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Insegnante di religione . .	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Insegnante di scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia in una o più sezioni
7. Insegnante di disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Insegnante di disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Insegnante di plastica . .	1+1 (1)	—	In tutte le classi
10. Insegnante di disegno di architettura con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Insegnante di decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1+1 (1)	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante di ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante di tecnologia per la decorazione pittorica	—	1	—

(1) In soprannumero, da riassorbire con la successiva vacanza del posto

Segue Istituto d'arte di Modena

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
14. Insegnante di tecnologia per la ceramica	—	1	—
15. Insegnante d'arte applicata per la modellistica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per l'arte muraria			In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per le tecniche murali	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per le lacche	1	—	In tute le classi della relativa sezione
19. Insegnante d'arte applicata per la decorazione dei tessuti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
22. Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
23. Segretario economo	1	—	—
24. Applicati di segreteria . . .	3	—	—
25. Bidelli	7	—	—

N B — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1962, n. 2104.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in Campiglia Marittima, località Pantalla o Coltie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 107 del 10 maggio 1962, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno, situato in località Pantalla o Coltie, nel comune di Campiglia Marittima, per la formazione di un Centro sperimentale di frutticoltura;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno, è autorizzata ad acquistare dal signor Luigi Merciai l'appezzamento di terreno sito in Campiglia Marittima, in località Pantalla o Coltie, alle condizioni previste nella deliberazione n. 107 del 10 maggio 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1962

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. 1221.

Autorizzazione all'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Lucca, della Villa Guinigi, sita in quella città.

N. 1221. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Lucca con atto n. 10975 di rep. rogato dal notaio dott. Lelio Parducci il 24 giugno 1960, di un complesso di fabbricati e cortili costituenti la Villa Guinigi, sita in quella città, già destinata a Museo civico.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1963, n. 1222.

Autorizzazione alla Fondazione Campari, con sede in Milano, ad accettare una donazione.

N. 1222. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la *Fondazione Campari*, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, deliberata dalla S.p.a. « Davide Campari », con sede in Milano, della somma di lire 30.000.000 (trentamilioni) in titoli di Stato, con atto in data 9 maggio 1962 a rogito notaio Piontelli, n. di rep. 125901/7321, da destinarsi all'aumento del fondo «Case ».

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1963.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano:

Tariffa X (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato (approvata con decreto ministeriale 7 marzo 1962).

Roma, addì 16 settembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(8261)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della spiaggia del comune di Pula (Cagliari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 luglio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la spiaggia del comune di Pula;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pula (Cagliari);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di eccezionale bellezza che si estende fino all'orizzonte con grande varietà di rocce, promontori e cale, visibile dalla spiaggia stessa e dai sentieri che lo delimitano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Pula, comprendente la spiaggia, delimitata nel modo che segue: iniziando da località Perda de Sali prosegue per via Sa Tanca Manna e via Porcarizzu fino a Foxi Durci strada Santa Vittoria, strada Perdu Locci, strada Bau Saliu fino a monte Agumu. Strada monte Agumu fino a Foxi e Sali seguendo il rio Foxi e Sali fino alla strada nazionale e lungo questa fino al termine del territorio comunale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Pula provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 luglio 1963

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cagliari

Verbale della seduta del giorno 23 luglio 1962

(*Omissis*).

Su proposta del sindaco sig. Fà, la Commissione approva alla unanimità di vincolare la spiaggia del comune di Pula perchè costituisce quadro naturale visibile dai sentieri che la delimitano; quadro naturale che si estende fino all'orizzonte con grande varietà di rocce, promontori e cale.

I limiti approvati sono il mare e le vie vicinali seguenti:

Iniziando da località Perda de Sali prosegue per via Sa Tanca Manna e via Porcarizzu fino a Foxi Durci - strada Santa Vittoria, strada Perdu Locci, strada Bau Saliu fino a monte Agumu. Strada monte Agumu fino a Foxi e Sali seguendo il rio Foxi e Sali fino alla strada nazionale e lungo questa fino al termine del territorio comunale.

(*Omissis*).

La seduta viene tolta alle ore 19,45.

Il presidente: san. Luigi CRESPELLANI

Il segretario: Virgilio CUBEDDU

(8168)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1963.

Approvazione dell'elenco dei titoli di studi secondari spagnoli, ai fini dell'ammissione alle Università ed Istituti superiori italiani.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 3 gennaio 1957, n. 8, con la quale è stato ratificato l'Accordo culturale tra l'Italia e la Spagna, firmato a Roma l'11 agosto 1955;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 859;

Visto l'art. 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti i processi verbali della Commissione mista per l'applicazione dell'Accordo culturale di cui trattasi;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Considerata l'opportunità di provvedere all'applicazione dell'Accordo per quanto concerne l'equivalenza tra i titoli di ammissione ai corsi universitari;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il seguente elenco dei titoli di studi secondari spagnoli, i quali danno adito ai corsi di laurea o di diploma per il conseguimento dei titoli accademici italiani contro indicati:

Denominazione dei corsi di laurea o diploma negli Atenei d'Italia e titolo secondario spagnolo:

Laurea in Giurisprudenza: certificado del curso preuniversitario en letras;

Laurea in Scienze politiche: certificado del curso preuniversitario en letras; certificado del curso preuniversitario en ciencias;

Laurea in Scienze statistiche, demografiche ed attuariali. Diploma in statistica: certificado del curso preuniversitario en letras; certificado del curso preuniversitario en ciencias; titulo de profesor mercantil;

Laurea in lingue e letterature straniere: certificado del curso preuniversitario en letras; certificado del curso preuniversitario en ciencias; titulo de maestro de enseñanza primaria;

Laurea in Lettere: certificado del curso preuniversitario en letras;

Laurea in Filosofia: certificado del curso preuniversitario en letras;

Laurea in Economia e commercio: certificado del curso preuniversitario en letras; certificado del curso preuniversitario en ciencias; titulo de profesor mercantil;

Laurea in lingue e letterature straniere moderne: certificado del curso preuniversitario en letras;

Laurea in materie letterarie: titulo de maestro de enseñanza primaria con exàmen de admisiôn;

Laurea in pedagogia: titulo de maestro de enseñanza primaria con exàmen de admisiôn;

Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari: titulo de maestro de enseñanza primaria con exàmen de admisiôn;

Laurea in medicina e chirurgia: certificado del curso preuniversitario en ciencias;

Laurea in chimica; laurea in chimica industriale; laurea in fisica; laurea in matematica; laurea in scienze naturali; laurea in scienze biologiche; laurea in scienze geologiche: certificado del curso preuniversitario en ciencias; titulo de perito o aparejador de las escuelas técnicas de grado medio; titulo de bachiller laboral superior, con certificado de haber aprobado el exàmen del curso de integraciôn para la inscripciôn en la Universidad;

Biennio propedeutico d'Ingegneria; laurea in Architettura; laurea in Scienze agrarie; laurea in Farmacia: certificado del curso preuniversitario en ciencias; titulo de perito o aparejador de las escuelas técnicas de grado medio; titulo de bachiller laboral superior, con certificado de haber aprobado el exàmen del curso de integraciòn para la inscripaciòn en la Universidad;

Laurea in Veterinaria: certificado del curso preuniversitario en ciencias;

Laurea in lingue e civiltà orientali: certificado del curso preuniversitario en letras:

Laurea in lingue, letterature ed istituzioni della Europa orientale: certificado del curso preuniversitario en letras; certificado del curso preuniversitario en ciencias; titulo de perito mercantil;

Laurea in lingue, letterature ed istituzioni della Europa occidentale: certificado del curso preuniversitario en letras; certificado del curso preuniversitario en ciencias; titulo de perito mercantil;

Laurea in discipline nautiche: certificado del curso preuniversitario en letras; certificado del curso preuniversitario en ciencias; titulo de piloto civil;

Laurea in Scienze economico-marittime: certificado del curso preuniversitario en letras; certificado del curso preuniversitario en ciencias; titulo de profesor mercantil;

Diploma in educazione fisica (con esame di concorso): certificado del curso preuniversitario en letras; certificado del curso preuniversitario en ciencias.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 agosto 1963

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

(8203)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di Varese, sita nel territorio del comune di Varese.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 maggio 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona rivierasca della restante parte del lago di Varese nel comune di Varese;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Varese;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per il vario andamento del terreno, per il suo ancora naturale aspetto — dato da una vegetazione tipicamente lacustre e da piccole e sparse rustiche costruzioni — e oltre ad essere visibile dalle strade che l'attraversano e da vari punti del lago, offre a sua volta numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode l'ampio e suggestivo panorama del lago di Varese;

Decreta:

La zona costiera del lago di Varese, sita nel territorio del comune di Varese, posta fra la strada comunale ed il lago, delimitata come segue: nel senso della lunghezza: dal confine del territorio del comune di Gavirate fino alla linea di confine col territorio del comune di Buguggiate; nel senso della profondità: dalla sponda del lago alla strada provinciale ed alla quota 259-258 (Gualtino di Sotto), ed alla quota 289 (San Silvestro) indi, aggirando la sommità della collina di Cartabbia, sino all'autostrada. Da qui tutta la fascia costiera posta fra l'autostrada ed il lago fino a toccare il confine di Buguggiate, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Varese provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto al-

l'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 settembre 1963

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCARASCIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 4 dell'adunanza del 27 maggio 1961

(*Omissis*).

VARESE - Proposta di vincolo della zona rivierasca della restante parte del lago di Varese nel comune di Varese.

LA COMMISSIONE

Sentito il sindaco del comune di Varese, all'unanimità, decide di rinviare ad altra seduta l'esame della zona a monte della strada e passa ad esaminare la proposta di vincolo per la fascia posta tra la strada ed il lago.

La Commissione quindi si sofferma a considerare tale zona e riconosce unanimamente che trattasi di una lunga striscia di terra assai varia per conformazione e vegetazione tipicamente lacustre che declina dolcemente verso il lago e offre lo spettacolo di una bellezza tutta particolare, diversa dagli aspetti consueti delle altri parti del lago stesso e che pertanto occorre tutelare per far sì che ne venga conservato il più possibile il naturale aspetto.

Pertanto, la Commissione udita la relazione del presidente:

Constatato che la fascia che si vuol vincolare riveste un importante interesse paesistico per il vario andamento del terreno, per il suo ancora naturale aspetto dato da una vegetazione tipicamente lacustre e da piccole e sparse rustiche costruzioni;

Considerato che tale zona nel suo interessante e primitivo aspetto è visibile dalle strade che l'attraversano nonchè da vari punti del lago e che inoltre offre dei punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode l'ampio e suggestivo panorama del lago di Varese;

Vista la necessità di tutelare la zona sopradescritta da indiscriminate ed incontrollate costruzioni;

Delibera

all'unanimità, l'applicazione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su tutta la fascia costiera posta fra la strada comunale ed il lago nel territorio del comune di Varese, delimitata:

Nel senso della lunghezza: dal confine del territorio del comune di Gavirate fino alla linea di confine col territorio del comune di Buguggiate.

Nel senso della profondità: dalla sponda del lago alla strada provinciale ed alla quota 259-158 (Gualtino di Sotto), ed alla quota 289 (San Silvestro) indi, aggirando la sommità della collina di Cartabbia, sino all'autostrada. Da qui tutta la fascia costiera posta fra l'autostrada ed il lago fino a toccare il confine del comune di Buguggiante.

COMUNE DI VARESE

n. 800 Reg. pubbl. — Varese, 9 novembre 1962

Il sottoscritto segretario generale del comune di Varese certifica che il presente verbale n. 4 della Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese, unitamente alla planimetria, è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di tre mesi consecutivi dal 4 agosto al 3 novembre 1962, senza opposizioni.

p. *Il sindaco* (*L'Assessore delegato*)

Il segretario generale: dott. Francesco BOARETTO

(8167)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1963.

Nomina dei membri del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca Nazionale del Lavoro di una Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1948, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta Sezione;

Visto l'art. 7 di tale statuto con il quale è stata determinata la composizione del Comitato esecutivo della Sezione medesima;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1948, con il quale è stato approvato il trasferimento all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane della quota di partecipazione di L. 25.000.000 dell'Istituto centrale delle banche popolari italiane al fondo di dotazione della suddetta Sezione speciale;

Considerato che in seguito a detto trasferimento la designazione del rappresentante di cui all'art. 7, comma quinto, dello statuto compete soltanto all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, senza quindi il concerto dell'Istituto centrale delle banche popolari;

Visto il decreto 21 marzo 1960, relativo alla nomina dei componenti il citato Comitato per il triennio 1960-1962;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione di detto Comitato per il triennio successivo;

Decretano:

Sono nominati membri del Comitato esecutivo della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro, per il triennio 1963-1965, i signori:

Brancatisano dott. Domenico e Cannizzaro dottor Orazio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Martuscelli dott. Luigi e Polidori dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Flore dott. Vito Dante, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Capello dott. Carlo, in rappresentanza dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1963

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

(8206)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1963.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca Nazionale del Lavoro di una Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1948, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta Sezione;

Visto l'art 16 di tale statuto con il quale è stata determinata la composizione del Collegio sindacale della Sezione medesima;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1948, con il quale è stato approvato il trasferimento all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane della quota di partecipazione di L. 25.000.000 dell'Istituto centrale delle banche popolari italiane al fondo di dotazione della suddetta Sezione speciale;

Considerato che in seguito a detto trasferimento la designazione del sindaco effettivo di cui all'art. 16, comma quinto, dello statuto compete soltanto all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Visti i decreti 21 marzo 1960, 18 luglio 1961 e 11 agosto 1962, relativi alla nomina dei componenti il citato Collegio sindacale per il triennio 1960-1962.

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione di detto organo per il triennio successivo

Decretano:

Sono nominati componenti il Collegio sindacale della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca Nazionale del Lavoro per il triennio 1963-1965, i signori:

a) *sindaci effettivi*:

Maccolini dott. Gualtiero, designato dal Ministero del tesoro;

Chiabrando dott. Giovanni, designato dal Ministero dell'industria e del commercio:

Angiolillo dott. Alberto, designato dalla Banca Nazionale del Lavoro;

Ranzo dott. Spartaco, designato dall'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Gonella dott. Aldo, designato dal Ministero del tesoro d'intesa con il Ministero dell'industria e del commercio;

b) *sindaci supplenti*:

Salvatore dott. Antonio, designato dal Ministero del tesoro;

Cosci dott. Enrico, designato dal Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1963

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

(8205)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1963.

Ricostituzione del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra-mercato internazionale della pesca » ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 12 gennaio 1960, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Consiglio, ai sensi dell'art 8 dello statuto:

Viste le designazioni degli Enti, Associazioni e Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona, è composto, oltre che dal presidente e da due vice presidenti, dai seguenti membri:

Micaletti gen. dott. Raffaello, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Gambelli dott Enrico, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio:

Timarco comm. Domenico, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Regard cons. di Ambasciata Cesare, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri (Direzione generale degli affari economici):

Turli dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Meglio dott. Gaetano, in rappresentanza del Ministero della marina mrecantile;

Imperiale cap. di fregata Ivo, in rappresentanza del Ministero della difesa-Marina;

Rossi-Brigante prof dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Barducci dott ing. Fiorenzo, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Lavezzari col. di porto Carlo, in rappresentanza del Comando generale delle capitanerie di porto;

Manieri rag. Tommaso, in rappresentanza della Food and Agricolture Organization of the United Nation (F.A.O.);

Arona comm. dott. Mario, in rappresentanza dell'Associazione Nazionale Industria Meccanica varia ed Affini (A.N.I.M.A.);

Ravaioli dott. ing. Angelo, in rappresentanza dell'Unione sindacati commercianti della provincia di Ancona;

Carbone avv. Gennaro, in rappresentanza dell'Unione provinciale degli agricoltori di Ancona:

Latini Antonio, in rappresentanza degli artigiani;

Ascoli dott ing. Raoul, in rappresentanza della Azienda di cura soggiorno e turismo « Riviera del Conero »;

Belemmi Giovanni, Bellini gr. uff. Luigi, Bonazza prof. Sante e Gaudenzi avv. Carlo, in rappresentanza degli armatori della pesca;

Calabrese Giuliano, Fusco com.te Nicola, Grati Enzo e Tonini Mario, in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori della pesca;

Ardiccio Avezzù avv Livio e Cingolani per. industriale Giuseppe, in rappresentanza delle cooperative della pesca;

Amati comm. Emilio, in rappresentanza degli industriali conservieri dei prodotti della pesca;

Ferraro prof. Luigi, in rappresentanza del Comitato Olimpico Italiano (C.O.N.I.);

Borioni geom. Antonio e Dini Elio, in rappresentanza del comune di Ancona;

Piccinini avv. Ettore e Venarucci avv. Patrizio, in rappresentanza della provincia di Ancona;

Archibugi comm. rag. Adriano e Zoppi dott. Luigi, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona;

Gabrielli cav. uff. Ezio e Giorgetti cav. uff. avvocato Giunio, in rappresentanza della Cassa di risparmio anconitana;

Bianchi dott. ing. Roberto e Calabria dott. ingegnere Enrico, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali della provincia di Ancona.

Il Consiglio generale dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(8232)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edile stradale « Luni », con sede in Ortonovo (La Spezia), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della Società cooperativa edile stradale « Luni », con sede in Ortonovo (La Spezia), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa edile stradale « Luni », con sede in Ortonovo (La Spezia), costituita in data 17 marzo 1950 per rogito Federici, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 667, ed il dott. Goffredo Scatena ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(8231)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1963.

Estensione delle norme sugli assegni familiari al personale italiano dipendente dalle Ambasciate del Belgio presso il Quirinale e presso la Santa Sede.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Viste le istanze avanzate dalle Ambasciate del Belgio presso il Quirinale e la Santa Sede tendenti ad ottenere l'estensione delle norme sugli assegni familiari al personale italiano dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Al presonale di nazionalità italiana dipendente dalle Ambasciate del Belgio presso il Quirinale e la Santa Sede è applicata la tabella *A*, con le modalità del commercio, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(8230)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Como ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Como;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Como è autorizzata ad esigere per l'anno 1964, è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Como sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 12 settembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(8233)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1963.

Estensione delle norme sugli assegni familiari al personale italiano dipendente dall'Ambasciata del Portogallo presso la Santa Sede.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari;

Vista l'istanza avanzata dall'Ambasciata del Portogallo presso la Santa Sede tendente ad ottenere la estensione delle norme sugli assegni familiari al personale italiano dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Al personale di nazionalità italiana dipendente dalla Ambasciata del Portogallo presso la Santa Sede è applicata la tabella *A*, con le modalità del commercio, annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(8229)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bova Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1963, il comune di Bova Marina (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.607.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8242)

Autorizzazione al comune di Tursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1963, il comune di Tursi (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8243)

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1963, il comune di Paliano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.617.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8244)

Autorizzazione al comune di Ostra Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1963, il comune di Ostra Nova (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.565.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8245)

Autorizzazione al comune di Carpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1963, il comune di Carpino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.838.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8246)

Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1963, il comune di Nicotera (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.881.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8247)

Autorizzazione al comune di Airola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1963, il comune di Airola (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.782.547, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8248)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1963, foglio n. 225, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla S.p.A. « Magazzini Standa » contro la decisione in data 16 marzo 1962, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Firenze respinse il ricorso contro il provvedimento in data 12 ottobre 1961 con il quale il sindaco di Firenze negò alla Società ricorrente l'aggiunta delle voci: « tendaggi, passatoie e copritavola in plastica a metraggio » alla licenza commerciale in suo possesso per la vendita al pubblico in detto Comune, via Panzani, angolo via del Giglio.

(8235)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Pozzuoli

Con decreto ministeriale 10 maggio 1963, n. 893/846, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze, è stato trasferito dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno riportata al foglio n. 48, particella n. 92 del catasto di Pozzuoli (Napoli) della estensione di mq. 500 a suo tempo espropriata per l'esecuzione di opere di bonifica del lago di Lucrino.

(8210)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

A rettifica del decreto ministeriale 22 marzo 1963, concernente la proroga del decreto ministeriale 25 settembre 1962, relativo alla estensione delle norme sugli assegni familiari al personale assunto dal Ministero dei trasporti per le necessità dei Compartimenti delle ferrovie dello Stato, pubblicato a pag. 3242 della *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 17 giugno 1963, si precisa che, all'ultimo capoverso delle premesse, seconda riga, alla data « 24 settembre 1963 », deve sostituirsi la data « 24 novembre 1963 ».

(8251)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 19 settembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,25	622,25	622,20	622,255	622,25	622,23	622,26	622,30	622,33	622,25
$ Can.	576,75	576,30	576,20	576,375	575 —	576,25	576,10	576,50	576,30	576,30
Fr. Sv.	144,21	144,20	144,195	144,20	144,15	144,20	144,19	144,20	144,20	144,20
Kr. D.	90,15	90,17	90,15	90,19	90 —	90,17	90,185	90,15	90,18	90,18
Kr. N.	86,95	86,93	86,98	86,96	86,92	86,93	86,95	86,90	86,93	86,95
Kr. Sv.	119,86	119,95	119,92	119,9675	119,70	119,87	119,95	119,85	119,88	119,90
Fol.	172,61	172,66	172,64	172,68	172,60	172,59	172,67	172,60	172,59	172,57
Fr. B.	12,47	12,471	12,475	12,4740	12,475	12,47	12,4725	12,45	12,47	12,47
Franco francese	126,95	126,985	126,99	126,995	127 —	126,98	126,995	127 —	126,98	126,97
Lst.	1740,65	1740,85	1740,90	1740,875	1740,60	1740,61	1740,70	1740,60	1740,57	1740,30
Dm. occ.	156,31	156,345	156,37	156,35	156,33	156,33	156,33	156,30	156,33	156,33
Scell. Austr.	24,11	24,11	24,11	24,1075	24,05	24,11	24,105	24,10	24,10	24,11
Escudo Port.	21,71	21,70	21,70	21,71	21,70	21,70	21,69	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 19 settembre 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,475
Redimibile 3,50 % 1934	88 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	93,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	95 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,257
1 Dollaro canadese	576,237
1 Franco svizzero	144,195
1 Corona danese	90,187
1 Corona norvegese	86,955
1 Corona svedese	119,959
1 Fiorino olandese	172,675
1 Franco belga	12,473
1 Franco francese	126,995
1 Lira sterlina	1740,787
1 Marco germanico	156,34
1 Scellino austriaco	24,106
1 Escudo Port.	21,70

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso straordinario per il reclutamento di trentotto tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruoli: ingegneri, chimici e fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1687, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ed il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932, e 9 settembre 1934;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firma;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso straordinario per titoli e per esame-colloquio per la nomina di tenenti in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico, del ruolo ingegneri, del ruolo chimici e del ruolo fisici.

I posti messi a concorso sono:
per il ruolo ingegneri n. 22;
per il ruolo chimici n. 8;
per il ruolo fisici n. 8.

I posti messi a concorso nel ruolo ingegneri sono così suddivisi:
specialità aeronautici n. 8;
specialità edili n. 6;
specialità radioelettricisti n. 4;
specialità armamento n. 4.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, possono percorrere la carriera fino al grado di generale ispettore; gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici, possono percorrere la carriera fino al grado di maggiore generale.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa la indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, limitatamente ad un solo ruolo e nel ruolo ad una sola delle specialità di cui all'art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto la osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica, una delle seguenti lauree in ingegneria e siano in possesso della relativa abilitazione professionale:

laurea in ingegneria aeronautica o aerospaziale o meccanica se concorrenti per il ruolo ingegneri: specialità ingegneri aeronautici;

laurea in ingegneria civile o in architettura se concorrenti per il ruolo ingegneri: specialità ingegneri edili;

laurea in ingegneria elettronica o elettrotecnica se concorrenti per il ruolo ingegneri: specialità ingegneri radioelettricisti;

laurea in ingegneria aeronautica o meccanica o chimica o elettronica se concorrenti per il ruolo ingegneri: specialità ingegneri di armamento;

2) abbiano conseguito, anteriormente, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica la laurea in chimica o in chimica industriale, se concorrenti per il ruolo chimici;

3) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica la laurea in fisica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o la laurea in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli, se concorrenti per il ruolo fisici;

4) non abiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non venga superato: per i concorrenti al ruolo ingegneri il 38° anno di età e per i concorrenti ai ruoli chimici e fisici il 40° anno di età alla data del presente decreto.

5) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale e appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

6) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nonchè della idoneità generica al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie:

1. Ottimo; 2. Buono; 3. Sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione nella quale dovrà essere indicato il ruolo e la specialità per cui il candidato intende concorrere, sottoscritta dallo stesso, dovrà essere redatta in carta da bollo da L. 200 e pervenire al Ministero difesa-Aeronautica Direzione generale personale militare Divisione 5ª concorsi, Roma, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, nella domanda:
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio posseduto, specificando i voti conseguiti negli esami sostenuti in tutti gli anni accademici, il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè, limitatamente ai concorrenti per il ruolo ingegneri, il possesso dell'abilitazione professionale;
la sua posizione nei riguardi del servizio militare.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà: inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale personale militare - Divisione 5ª concorsi, Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il man-

cato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulterà dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

La eventuale licenza per esami ai militari in servizio potrà essere concessa ai sensi delle vigenti norme regolamentari in materia.

Art. 5.

I concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso o comunque far pervenire, a pena di inammissibilità, entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso di cui al primo comma del precedente art. 4:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 3 o copia autenticata di esso. Nel caso che il diploma di laurea non fosse stato rilasciato i concorrenti sono tenuti a presentare il certificato di laurea contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

2) certificato di abilitazione professionale limitatamente ai concorrenti nel ruolo ingegneri o copia autentica di esso;

3) certificato rilasciato dall'Università, attestante i voti conseguiti negli esami sostenuti in tutti gli anni accademici;

4) i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) laurea in ingegneria aeronautica; diploma delle scuole di armamento aeronautico; diploma di specializzazione post-universitaria in radio-comunicazioni; diploma della scuola superiore PP.TT.; certificato rilasciato ai frequentatori del corso di specializzazione elettronica del Consiglio nazionale delle ricerche; diploma di specializzazione in infrastrutture aeroportuali;

b) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso;

c) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

d) brevetti aeronautici di pilota e di osservatore;

e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

f) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato;

g) ogni altro titolo, ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;

h) documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

L'esame-colloquio avrà luogo in Roma, in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Esso verterà sugli argomenti di cui al programma allegato al presente bando per ciascun ruolo e specialità di cui all'art. 1.

A ciascun candidato verrà attribuito per tale esame un punteggio espresso in ventesimi.

I candidati, per essere dichiarati idonei, dovranno conseguire, in detto esame-colloquio, il punteggio di almeno 12/20.

Art. 8.

Le graduatorie, distinte per ruolo e specialità, di coloro, che avranno ottenuto la idoneità nell'esame-colloquio, saranno formate sommando:

a) il punto di merito espresso in ventesimi ottenuto nell'esame-colloquio moltiplicato per il coefficiente 10;

b) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè moltiplicato per 10/11 se originariamente riferito a 110);

c) la media dei voti, ridotti in centesimi, riportati negli esami di analisi matematica, meccanica razionale e scienza delle costruzioni;

d) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: 4 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria « ottimo »; 2 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria « buono »; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria « sufficiente ».

Gli altri titoli eventualmente posseduti dai concorrenti saranno valutati, aggiungendo alla suddetta somma

cinque punti per la laurea in ingegneria aeronautica ovvero per il diploma di specializzazione post-universitaria in radio-comunicazioni, ovvero per il diploma della scuola superiore PP.TT., ovvero per il diploma della scuola di armamento aeronautico, ovvero per il certificato rilasciato a coloro che abbiano superato il primo anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche. Per il certificato rilasciato a coloro che abbiano superato anche il 2° anno (applicazioni elettroniche) del predetto corso, saranno assegnati altri cinque punti, per il certificato rilasciato, ai frequentatori del cessato corso annuale di tecnica radar, presso il Consiglio nazionale delle ricerche saranno assegnati cinque punti come ai frequentatori del corso di elettronica generale;

tre punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre il titolo di studio che ha dato diritto all'ammissione al concorso;

due punti per il brevetto di pilotaggio aereo o di osservatore;

un punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio tecnico-aeronautico, prestato;

mezzo a tre punti secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La Commissione ha, altresì, facoltà di assegnare a suo giudizio insindacabile, da uno a quattro punti complessivamente per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *e*) e *g*) del precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), (compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato dalla dichiarazione integrativa.

Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è permesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico.

Art. 11.

La nomina a tenente del Genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nelle graduatorie dei singoli ruoli e specialità nei limiti dei posti indicati dall'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso nelle singole specialità non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per ricoprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del ruolo ingegneri non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità dello stesso ruolo in aumento ai posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 12.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, dovranno frequentare un corso di istruzione militare e professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1963
Registro n. 31 *difesa-Aeronautica, foglio n.* 330. — LAZZARINI

PROGRAMMA DELL'ESAME-COLLOQUIO

per i concorrenti al grado di tenente
del Corpo del genio aeronautico - Ruolo ingegneri

INGEGNERI AERONAUTICI E DI ARMAMENTO

Meccanica razionale:

Programma universitario della mteria omonima con particolare riguardo ai seguenti punti:

Cinematica del punto, dei sistemi rigidi, dei moti relativi;

Statica dei sistemi rigidi;

Dinamica del punto materiale e dei sistemi materiali.

Meccanica applicata alle macchine:

Programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Cinematica dei meccanismi;

Problema dinamico delle macchine;

Trasmissione del movimento mediante elementi rigidi e flessibili;

Volani;

Regolatori;

Molle.

Macchine termiche ed idrauliche:

Programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Teoria generale delle macchine a fluido;

Teoria e calcolo delle macchine idrauliche motrici ed operatrici;

Compressori;

Motori a vapore;

Motori alternativi a combustione interna;

Turbine a gas.

INGEGNERI EDILI

Meccanica razionale:

(Vedere programma per gli ingegneri aeronautici e di armamento).

Meccanica applicata alle costruzioni:

Programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Sollecitazioni semplici e composte dei solidi ad asse rettilineo e relative deformazioni;

Travi a carico indiretto;

Travi percorse da carichi mobili;

Sistemi piani staticamente indeterminati e calcolo delle incognite iperstatiche.

Costruzioni civili:

Programmi universitari relativi alle seguenti materie di costruzioni:

Strade ordinarie e ferroviarie;

Opere idrauliche, ponti.

INGEGNERI RADIOELETTRICISTI

Meccanica razionale:

(Vedere programma per gli ingegneri aeronautici e di armamento).

Elettronica:

Programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Circuiti elettrici in regime permanente ed in regime transitorio;

Circuiti elettrici particolari: linee di trasmissione, quadripoli, filtri;

Campi elettrici;

Campi magnetici.

Impianti e macchine elettriche:

Programmi universitari delle materie omonime.

In particolare il programma potrà riguardare il progetto di massima di un impianto di produzione, distribuzione, o conversione di energia elettrica, ed il calcolo di uno o più elementi costitutivi compresi nello schema elettrico dell'impianto stesso.

INGEGNERI CHIMICI

Chimica generale:

Programma universitario della materia omonima, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

Leggi fondamentali della chimica;

Atomistica;

Gas e soluzioni;

Stechiometria e volumetria;
Equilibrio in sistemi omogenei ed eterogenei;
Leggi e misure chimico-fisiche;
Termochimica;
Elettronica;
Misure del pH chimica organica.

GEOFISICI

Matematica:
Programmi universitari di calcolo infinitesimale e geometria analitica.

Fisica:
Programmi universitari con particolare riguardo ai seguenti argomenti:
Errori di misura;
Principi di teoria cinetica;
Termometria e calorimetria;
Termodinamica: primo e secondo principio con applicazioni ai sistemi omogenei e non omogenei;
Campo elettrico, corrente continua;
Campo magnetico;
Correnti variabili;
Emissione, propagazione, assorbimento delle onde elettromagnetiche;
Corpo nero;
Principi di ottica geometrica e fisica.

Meccanica:
Programmi universitari con particolare riguardo ai seguenti argomenti:
Vettori ed analisi dei campi scalari e vettoriali;
Meccanica del punto e principi di meccanica dei sistemi;
Proprietà meccanica dei solidi, liquidi e gas;
Meccanica dei fluidi;
Propagazione di perturbazioni nei mezzi continui.

(Modello di domanda su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - 1° reparto - 5ª divisione concorsi - 1ª sezione — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esame-colloquio per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo . . . . - specialità (2) . . . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 20 settembre 1963.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;
di non aver riportato condanne penali (4) . . . . . .;
di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . . . . .;
di essere in possesso dell'abilitazione professionale (5);
di trovarsi nella seguente posizione militare (6) . . . .

. . . . . addì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (7).

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) La specialità deve essere indicata solo dai concorrenti per il ruolo ingegneri.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Soltanto per i concorrenti nel ruolo ingegneri.

(6) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma e il Corpo di appartenenza. Precisare, altresì, se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare, inoltre, se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(8147)

Modifica al bando di concorso per il reclutamento di trentotto tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruoli: ingegneri, chimici e fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale, in data 23 giugno 1963, con il quale è indetto un concorso straordinario per titoli e per esame-colloquio per la nomina di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1963, registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 330;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma ed il secondo comma n. 1) dell'art. 3 del decreto ministeriale di concorso indicato in preambolo, sono modificati come segue:

Possono essere ammessi al concorso limitatamente ad un solo ruolo e nel ruolo ad una sola delle specialità di cui all'art. 1 i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un Istituto della Repubblica, una delle seguenti lauree in ingegneria e siano in possesso della relativa abilitazione professionale:

laurea in ingegneria aeronautica, o aerospaziale, o meccanica, o navale e meccanica, se concorrenti per il ruolo ingegneri: specialità ingegneri aeronautici;

laurea in ingegneria civile, i mineraria, o laurea in architettura, se concorrenti per il ruolo ingegneri: specialità ingegneri edili;

laurea in ingegneria elettronica, o elettrotecnica, se concorrenti per il ruolo ingegneri: specialità ingegneri radioelettricisti;

laurea in ingegneria aeronautica, o meccanica, o elettronica, o nucleare, o chimica se concorrenti per il ruolo ingegneri: specialità ingegneri di armamento.

Art. 2.

Ai programmi di esami allegati al decreto ministeriale di concorso indicato in preambolo, sono apportate le seguenti rettifiche:

pagina 2, quart'ultimo rigo, al posto di « ingegneri chimici » « ruolo chimici »;

pagina 3, decimo rigo, al posto di « geofisici » « ruolo fisici ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1963
Registro n. 36 Difesa-Aeronautica, foglio n. 280

(8148)

Diario della prova scritta di esame del concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - Ruolo amministrazione.

L'esame scritto di cultura generale del concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato Ruolo amministrazione, bandito con decreto ministeriale in data 20 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 31 agosto 1962, avrà luogo il 9 ottobre 1963 presso la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare in Caserta.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8 di detto giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(8240)

Diario della prova scritta di esame del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - Ruolo amministrazione.

L'esame scritto di cultura generale del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato Ruolo amministrazione, bandito con decreto ministeriale in data 20 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 30 agosto 1962, avrà luogo il 10 ottobre 1963 presso la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare di Caserta.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8 di detto giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(8241)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 21 giugno 1963, avranno luogo in Roma Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 5, 6 e 7 novembre 1963, con inizio alle ore otto.

Presso il Ministero dell'interno Palazzo Viminale Direzione generale degli affari generali e del personale, il giorno 8 novembre 1963, alle ore otto, avrà luogo la prova scritta di lingua tedesca per coloro i quali hanno fatto domanda di partecipare ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del bando di concorso.

(8238)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sede e diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a cinquantaquattro posti di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale 9 marzo 1963.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a cinquantaquattro posti di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale 9 marzo 1963, avranno luogo in Roma, nei locali della « Fiera campionaria di Roma », in via Cristoforo Colombo, alle ore 7,30 antimeridiane, dei giorni 21, 22 e 23 ottobre 1963.

(8239)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Proroga del termine per l'assunzione dell'ufficiale sanitario del comune di Paderno Dugnano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 3840/3 del 16 luglio 1963, con cui si provvedeva alla nomina del dott. Gino Maccagnino a ufficiale sanitario del comune di Paderno Dugnano e si stabiliva la data del 30 agosto 1963, quale termine per l'assunzione del servizio;

Vista la richiesta del dott. Gino Maccagnino in data 26 agosto 1963, intesa ad ottenere una proroga di tale termine al 30 settembre 1963, per motivi di famiglia, essendo il figlio Michele bisognevole di cure;

Ritenuta la domanda meritevole di accoglimento per giustificati motivi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il termine per l'assunzione delle funzioni di ufficiale sanitario del comune di Paderno Dugnano da parte del dott. Gino Maccagnino è prorogato al 30 settembre 1963.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e di quello del comune di Paderno Dugnano.

Milano, addì 5 settembre 1963

Il medico provinciale: VEZZOSO

(8225)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.